



## IMU



### ALIQUOTE ANNO 2023-ACCONTO entro il 16/6/2023

La Legge di bilancio 2020 con decorrenza dal 01/01/2020 ha riorganizzato la tassazione comunale sugli immobili. Con l'abrogazione della IUC il legislatore ha riformulato la disciplina IMU in un unico testo normativo (contenuto nell'art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019 n. 160) abolendo la TASI ma mantenendo valide le norme relative alla componente Tari. L'abitazione principale, così come le fattispecie ad esse equiparate per legge, non costituisce presupposto d'imposta, salvo che si tratti di unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7).

#### NOVITA' 2023:

L'art. 1, comma 747 della legge 160/2019 stabilisce che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 %, per le abitazioni concesse in comodato d'uso ai parenti in linea retta. Viene specificato che, la riduzione del 50% ad eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, si applica a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest'ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

- **Riduzione IMU per i pensionati residenti all'estero**  
La legge n. 178/2020 ha introdotto una novità Imu per i residenti all'estero che possiedono immobili nel nostro paese: con il comma 48 di tale legge viene introdotta una nuova agevolazione. Infatti, dal 2021 per un'unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata né concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all'estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, l'Imu è dovuta al 50 per cento.
- **Esenzione IMU "Beni merce"** (art. 1, comma 751, della L. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020). A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

#### Scadenze di versamento anno 2023

- 16 giugno 2023 (acconto) - 16 dicembre 2023 (saldo) - 16 giugno 2023: versamento in unica soluzione per l'anno di imposta 2023.

Il versamento va effettuato in autoliquidazione con apposito modello F24 reperibile su internet (sito istituzionale di questo ente: [www.comune.sanbernardinoverbano.vb.it](http://www.comune.sanbernardinoverbano.vb.it) è stata pubblicata la procedura per il calcolo dell'imposta).L'imposta non è versata qualora il dovuto sia inferiore a € 1200 per l'intero anno d'imposta. **Si prega di prestare la massima attenzione sul codice catastale da inserire nel modello F24: H777**

#### Aliquote IMU anno 2023:

Questo Ente ha approvato le aliquote ai fini IMU per l'anno 2023 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29/04/2023:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %	detrazioni	Eccezioni o riduzioni
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,9		
2	Abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità immobiliare ad uso abitativo	0 (esente)		Per le categorie a/1, a/8, a/9 si veda l'apposita voce
3	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	4	200,00	
4	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.2 del Regolamento Comunale)	0 (esente)		Per le categorie a/1, a/8, a/9 si veda l'apposita voce
5	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale	9,9		Riduzione del 50% della base imponibile in caso di comodato registrato ai sensi dell'art. 1 comma 747 punto c) della legge 27 dicembre 2019, n.160
6	fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	9,9		
7	Immobili locati	9,9		
8	Aree fabbricabili	9,9		
9	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0 (esente)		
10	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	0 (esente)		Esenzione dal 2022
11	Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (art.3 del Regolamento Comunale)	9,9		Riduzione del 50% della base imponibile in sussistano le condizioni dell'art. 3 del regolamento comunale e dell'art. 1 comma 747 punto b) della legge 27 dicembre 2019, n.160
12	a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia	9,9		riduzione dell'imposta: al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al 37,5% - Art. 1, comma 743, Legge 234/2021).

**MAGGIORI INFORMAZIONI:** contattare l'Ufficio Tributi al numero 0323/552158, indirizzo mail: [contabilita.sbv@ruparpiemonte.it](mailto:contabilita.sbv@ruparpiemonte.it).